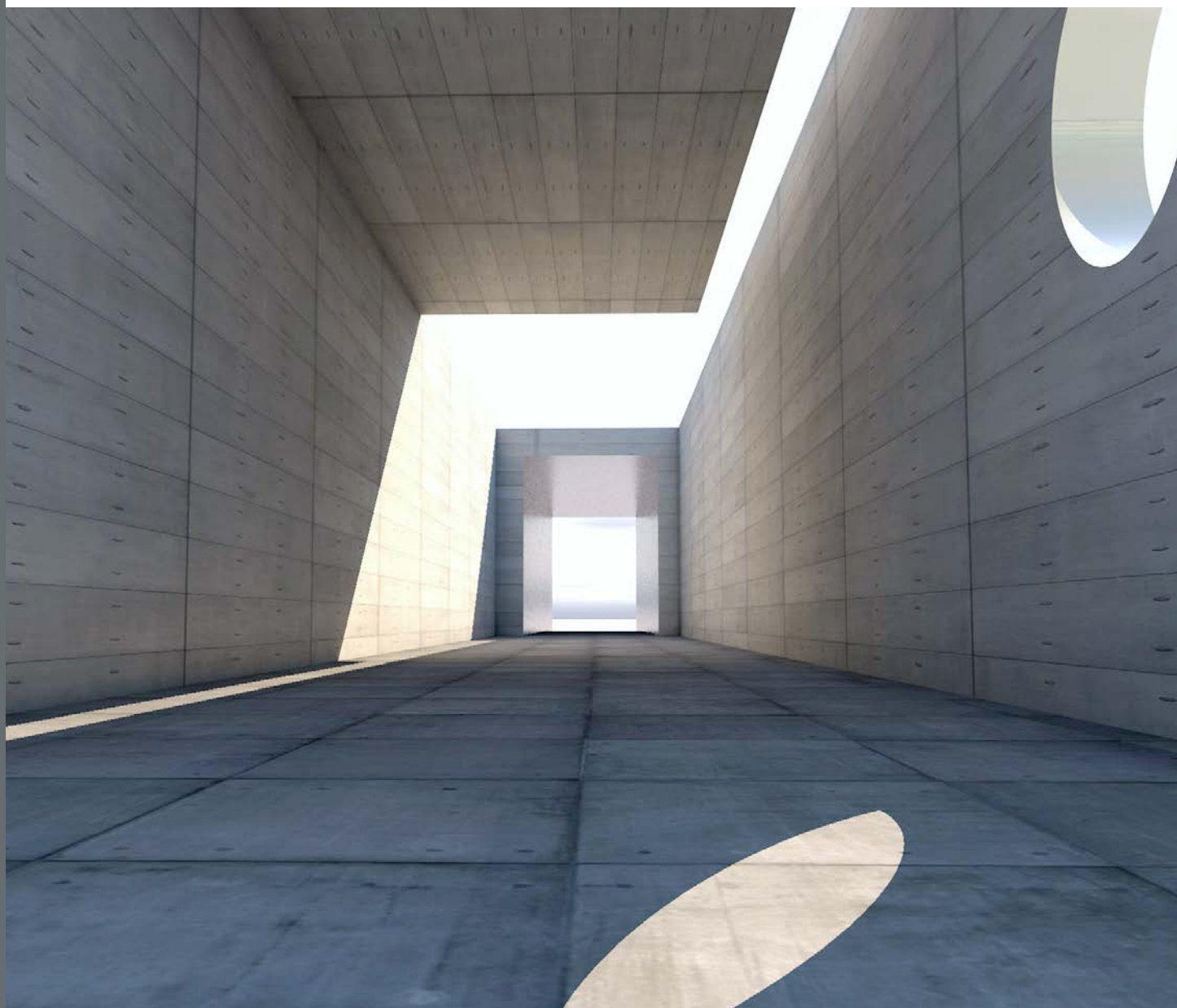


Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXVII n. 4
ottobre - dicembre 2023

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Silvio Sarno

Consiglio Generale

Francesco Basile (VicePresidente), Carmine Marinelli (Tesoriere), Alessandro Ciampa, Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente (Presidente ANCE Giovani e Presidente CFS), Fiorentino Sandullo (Presidente Cassa Edile).

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Boccuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXVII n. 4 ottobre - dicembre 2023

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

ASSEMBLEA ANCE AVELLINO	
RINNOVATI GLI ORGANI ASSOCIATIVI	pag. 2
LETTERA AL PRESIDENTE SILVIO SARNO di ANTONIO DE ANGELIS - Presidente Onorario Ance Avellino Monteforte Irpino, 25 Novembre 2023	pag. 3
GRUPPO GIOVANI ANCE AVELLINO AL XXIII CONVEGNO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI	pag. 5
APPALTI PUBBLICI: IL SÌ ALLE PROCEDURE APERTE SOTTOSOGLIA UE	pag. 6
FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI	pag. 7
SOPRINTENDENZE: SÌ AL SILENZIO-ASSENSO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL PARERE	pag. 8
CONTRATTI PUBBLICI: PRECISAZIONI ANAC E MIT SULLE GARANZIE.....	pag. 10
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: I CHIARIMENTI DEL MIT SULLE ASSEGNAZIONI DIRETTE SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON MEPA	pag. 12
ANAC: CHIARIMENTI SUL RIBASSO DEI COSTI DELLA MANODOPERA	pag. 14
PRINCIPIO DI ROTAZIONE: CHIARIMENTI DEL MIT PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO I 5.000 EURO	pag. 16
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO	pag. 17
APPALTI PUBBLICI: NO ALL'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA DALLA GARA SENZA CONTRADDITTORIO	pag. 18
APPALTI PUBBLICI: NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024	pag. 19
MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 5/2023: LA FIGURA DEL PREPOSTO	pag. 20
MANCATO RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	pag. 22
BONIFICHE: DAL MASE NUOVE INDICAZIONI SULLA MODULISTICA	pag. 23
FORNITURE DI CALCESTRUZZO: POS NON OBBLIGATORIO	pag. 24
NUOVO CODICE APPALTI: OCCORRE AGGIORNARE IL CAPITOLATO	pag. 26
COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO PER ASSICURARE OMOGENEITÀ NELLA FORMAZIONE E NELL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE	pag. 27
CARO MATERIALI: RIPARTIZIONE 1° SEMESTRE 2022 ...	pag. 28
CONSORZI STABILI: IL CONSORZIATO PUÒ NON AVERE I REQUISITI	pag. 29
AMIANTO: PUBBLICATA IN GAZZETTA EUROPEA LA NUOVA DIRETTIVA	pag. 31
TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1° OTTOBRE 2023	pag. 33

ASSEMBLEA ANCE AVELLINO RINNOVATI GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Il giorno 25 novembre 2023 si è svolta l'Assemblea dei Soci ordinari di Ance Avellino presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino.

Michele Di Giacomo, Presidente in carica dal 2018 al 2023, ha presieduto l'Assemblea e ha relazionato sull'attività svolta dal Consiglio Generale durante l'ultimo quinquennio.

Grande apprezzamento è stato manifestato per le iniziative messe in campo dal Consiglio che ha saputo gestire, all'inizio del mandato, un periodo molto complicato causato dalla pandemia e dalle pesanti restrizioni che anche la vita associativa ha dovuto affrontare senza mai perdere un contatto costante con gli associati. In particolare la Presidenza Di Giacomo ha puntato all'inclusione e alla partecipazione estesa di tutte le imprese alle attività associative, ha potenziato la rappresentatività della Territoriale nell'ambito del Sistema ANCE e consolidato nei rapporti con le Parti sociali, gli Ordini professionali, gli Enti pubblici e le Istituzioni, garantendo una presenza costante e collaborativa.

L'Assemblea ha preso atto e approvato il Bilancio che riflette un periodo ancora positivo e di crescita per l'economia edile della provincia, in linea con gli ultimi indicatori nazionali e regionali e grazie a misure che fino al 2022 hanno determinato un

decisivo slancio per il comparto delle costruzioni.

Successivamente gli associati sono stati chiamati al voto ed è stato proclamato nuovo Presidente Ance Avellino il candidato Silvio Sarno. A seguire si sono svolte le elezioni del VicePresidente e del VicePresidente Tesoriere e dei tre Consiglieri più eletti. Il neoeletto Presidente Silvio Sarno ha proclamato la sua Squadra eletta dall'Assemblea: Francesco Basile alla carica di VicePresidente e Carmine Marinelli alla carica di VicePresidente Tesoriere, Francesco Colella, Luca Iandolo e Alessandro Ciampa, sono i tre Consiglieri.

L'Assemblea ha registrato l'ampia e attenta partecipazione delle numerose imprese associate che hanno manifestato senso di appartenenza e sensibilità per le dinamiche della vita associativa, nonché l'intervento accorato del Presidente Onorario dott. Antonio De Angelis, memoria storica di ANCE Avellino.

Il Presidente Sarno ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i colleghi imprenditori che negli ultimi cinque anni in Ance, così come negli Enti bilaterali, hanno con spirito di servizio dedicato tempo e profuso impegno a supporto della crescita del Sistema. L'auspicio è di continuare a lavorare per sostenere il settore delle costruzioni attraverso la consolidata politica associativa basata sulla coesione e sulla partecipazione.



LETTERA AL PRESIDENTE SILVIO SARNO
di ANTONIO DE ANGELIS - Presidente Onorario Ance Avellino
Monteforte Irpino, 25 Novembre 2023

Al Presidente ANCE Avellino
Silvio Sarno
Sede

Carissimo Presidente,

E' proprio il caso di ricordare che la storia si ripete perché mi viene in mente, con piacere, quando nel lontano anno 2004 all'età di soli 31 anni Ti eleggemmo alla carica di Presidente di Confindustria Avellino , risultando il più giovane presidente di tutti i tempi in Italia.

Oggi si sono svolte le elezioni del Ns. Presidente di Ance Avellino ed i colleghi hanno ritenuto di eleggere Te.

Come allora non posso e non voglio rinunciare a un pubblico riconoscimento ed apprezzamento per le capacità imprenditoriali ed umane che ha contraddistinto la Tua azione unitamente al Consiglio Direttivo (sto riportando sic et simpliciter quanto riconosciuto alla Tua Presidenza di Confindustria Avellino):

" In questi 6 anni , 2004-2010, riporto quanto già detto allora :

- 1) Apprezzamento per le capacità imprenditoriali ed umane,
- 2) Onesto, deciso, determinato, senza perdersi in chiacchiere inutili
- 3) Non ha mai fatto ricorso ad espedienti demagogici finalizzati all'ottenimento di qualcosa,
- 4) Profondo rispetto delle regole :Per il governo delle Istituzioni, dell'appartenenza, dell'etica.
- 5) Per tutto questo Ti ringraziamo, perché l'Associazione per Tuo merito viene segnalata alla pubblica opinione con prestigio per la tensione morale ed ideale che ha caratterizzato l'impegno Tuo e di tutto il Consiglio Direttivo.

Concludi il saluto con questo Motto:

WE CAN

Tradotto : NOI POSSIAMO

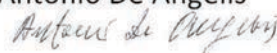
Potrei fermarmi qua perché vi ho riportato con piacere quello che dissi allora come Presidente di Ance Avellino e membro del Comitato di Presidenza di Confindustria Avellino , ma chiedo a tutti Voi qui presenti stamattina ancora qualche minuto della Vs. pazienza. Consentitemi , essendo Vs. Presidente onorario, di rivolgere all'amico Silvio, ora Ns. Presidente alcune legittime richieste sapendo di poter contare su di lui perché ci tiene ad onorare il compianto Presidente padre l'indimenticabile Nicola, ma prima Vi chiedo un minuto di silenzio per Lui e tutti i Ns.colleghi defunti.....

- A) E' indispensabile un'associazione partecipata dove c'è il dibattito costruttivo, in cui la proposta ed il confronto tra le diverse posizioni sia una costante;
- B) Il Costruttore fa della propria associazione la sua seconda casa, luogo dove si cerca sempre di dialogare, di proporre, e dove si condividono certi valori: la saggezza, la verità, la giustizia, la bontà perché possiamo allora sentirci veramente liberi;
- C) La carica associativa deve essere intesa come servizio finalizzato al progresso dell' Associazione e quindi di tutti noi;
- D) La soluzione possibile delle varie problematiche va sempre ricercata e mai imposta;
- E) Pubblicare e pubblicizzare il Ns. Codice etico in vigore dal 1996, durante la mia Presidenza e dell'amico Collega Antonio Nicastro, da cui si rilevano gli elementi di identificazione dell'imprenditore vero : Merito, professionalità, correttezza comportamentale;
- F) Dobbiamo ricercare sempre quello che ci unisce mai quello che ci divide (Intelligenti Pauca (alle persone intelligenti poche parole, ovvero ripristinare assolutamente i rapporti con i NS. AMICI INDUSTRIALI)
- G) E' superfluo riconfermarti il mio pieno appoggio, la collaborazione disinteressata e la più fraterna vicinanza a Te ed a tutto il Comitato di Presidenza, nonché al Consiglio Generale.

Grazie mille a tutti Voi.

Il Presidente onorario

Antonio De Angelis



GRUPPO GIOVANI ANCE AVELLINO AL XXIII CONVEGNO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Il 10 novembre 2023 presso l'Acquario Romano a Roma si è svolto il XXIII Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili a cui il Gruppo Giovani Ance Avellino ha preso parte in maniera numerosa. Oltre al Presidente del Gruppo Giovani Avellino Antonio Prudente, erano presenti molti degli iscritti al gruppo: Alessandra Di Giacomo, Alessandro Matarazzo, Andrea Di Giacomo, Carmine Natale, Davide Di Giacomo, Giuseppe Corrado, Luigi Mainiero, Francesco Novaco, Maria Serino, Mirco Palumbo, Pierfrancesco Sanseverino. Relatori di spicco hanno preso parte alle due sessioni previste, Competenti e Sostenibili, dell'AGORA'.

L'apertura del XXIII Convegno nazionale alla presenza di numerosi esponenti della politica, dell'economia e di stakeholders del settore è stata affidata alla Presidente Ance Giovani, Angelica Donati, che oltre a portare i suoi saluti, ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali per il settore dell'edilizia. In particolare, nella ricetta di Ance Giovani per rilanciare il Paese è stato evidenziato come il settore delle costruzioni ha contribuito per circa un terzo alla crescita del Pil, ma che negli ultimi periodi sta subendo un rallentamento, anche a causa della stretta al Superbonus e dei ritardi sulle opere pubbliche del Pnrr. Perplexità è stata evidenziata anche rispetto alla Legge di bilancio in quanto non sono state previste misure in grado di invertire questa tendenza, né nel senso di favorire una crescita delle competenze che servono al Paese né sul fronte della spinta alla sostenibilità. Secondo la Presidente Donati esistono i presupposti per invertire la rotta e sono da ricercare nel Pnrr, nei fondi strutturali europei 2021-2027 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Secondo le stime Ance, nel prossimo biennio saranno necessari 54mila operai e oltre 10.500 impiegati in più solo per ricoprire il fabbisogno occupazionale generato dagli investimenti aggiuntivi del Pnrr e presto saranno necessari altri 150mila lavoratori con elevate competenze per

realizzare le opere legate alle politiche europee di decarbonizzazione dell'economia e alla Direttiva case green. Viene evidenziato che tutto ciò sarà possibile solo puntando su nuove risorse: giovani, donne ed immigrati.

La Presidente dei Giovani in conclusione del suo intervento ha richiamato anche un'altra sfida importante, quella della sostenibilità da attuare partendo da un vasto piano di efficientamento energetico del parco immobiliare del nostro Paese. Le conclusioni del convegno sono state affidate alla Presidente Ance, Federica Brancaccio, che è intervenuta con toni preoccupati dichiarando la mancanza di un progetto di crescita nella Manovra con il rischio di arrivare a un 2024 senza fiducia e ottimismo.

Nel pomeriggio è stata prevista la sessione "World Café" ossia l'istituzione di sette tavoli presieduti da un VicePresidente Ance Giovani Nazionale, dai funzionari Ance e da altri membri esperti esterni. A rotazione i giovani imprenditori hanno preso attivamente parte a tutti i tavoli fornendo contributi sulle tematiche presentate con l'obiettivo di raccogliere le osservazioni in un unico documento per sottoporlo al governo nelle sedi opportune. Le tematiche dei tavoli vertevano dalla formazione con gli ITS, alla fiscalità in edilizia, all'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, sino alla candidatura di Roma all'EXPO 2030, alla sostenibilità innovativa e agli appalti pubblici. In particolare, i giovani irpini hanno partecipato assiduamente ad alcuni temi caldi dell'edilizia fornendo spunti importanti quali la necessità di bonus e di incentivi utili a spronare le imprese nella transizione green e la difficoltà delle piccole imprese nella partecipazione agli appalti di gara.

La giornata di studio e di formazione è stata sicuramente occasione di confronto tra gli iscritti delle diverse territoriali, ha arricchito il bagaglio culturale dei presenti ed è stato un modo per valutare le imminenti sfide che il settore è chiamato a cavalcare.

APPALTI PUBBLICI: IL SÌ ALLE PROCEDURE APERTE SOTTOSOGLIA UE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con la circolare n. 298 del 20/11/2023, fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie di selezione dei concorrenti per l'affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice appalti, d.lgs. 36/2023 (soglie recentemente aggiornate dal regolamento 15.11.23, n. 2023/2495/UE).

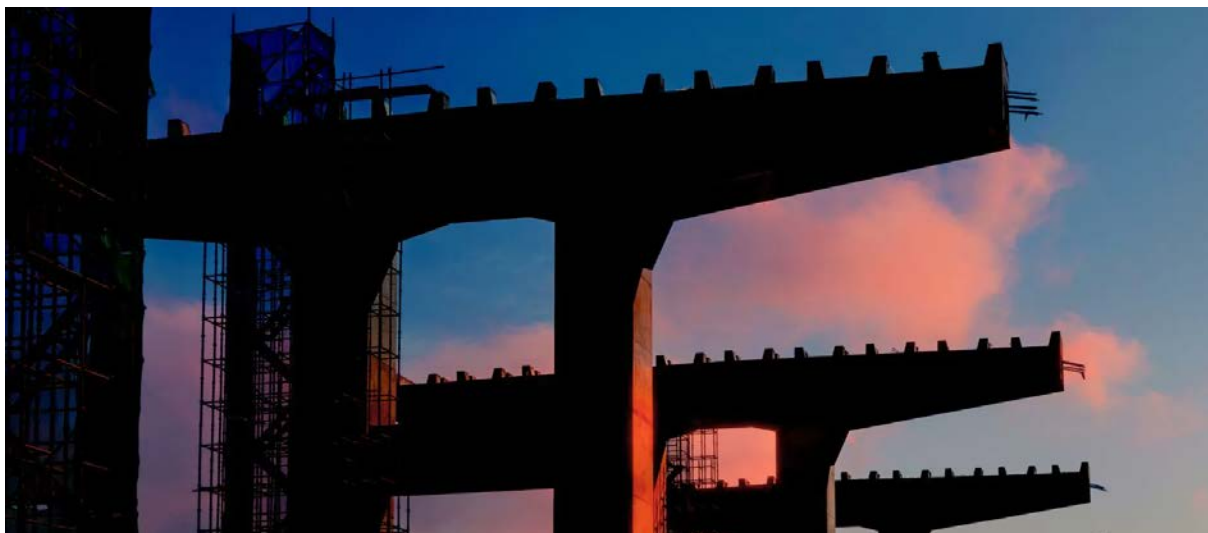
In particolare, il Ministero ricorda che l'articolo 50, comma 1, del codice prevede l'affidamento diretto e le procedure negoziate per importi specifici, oltre alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per importi superiori a un milione di euro. Con riferimento a quest'ultimo articolo, il Ministero evidenzia che il nuovo codice mira a garantire continuità alle semplificazioni introdotte negli ultimi anni (d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021), stabilendo soglie di importo al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee per garantire gli obiettivi di celerità e semplificazione.

Tale continuità, tuttavia, non sottrae i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea al rispetto dei principi generali che lo stesso Codice richiama all'articolo 48, comma 1. E, tra questi principi, quello dell'accesso

al mercato e i correlati principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia.

Ne consegue, secondo il Ministero, la necessità di ribadire che *«le disposizioni contenute nell'articolo 50 del codice vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla direttiva 2014/24/UE»*.

In merito a quanto sopra riportato, si osserva che la posizione attuale MIT si allinea al parere n. 735 del 24.09.2020 emesso dallo stesso Ministero, a seguito dell'entrata in vigore e della successiva conversione in legge del citato d.l. 16.7.2020, n. 76. In tale occasione, il MIT affermò che, in assenza di intenti dilatori, le stazioni appaltanti potevano comunque ricorrere alle procedure ordinarie. Nonostante queste non fossero specificamente previste dal testo normativo, il loro utilizzo era infatti consentito in base ai principi generali dell'articolo 30 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, si raccomandava di motivare adeguatamente tale scelta.



FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2023, che approva le modalità di richiesta, da parte degli enti locali, del contributo per l'anno 2024 per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, in attuazione dell'articolo 1, commi 51-58, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si tratta di 300 milioni di euro considerando anche il rifinanziamento di 100 milioni previsto all'articolo 81 del Disegno di Legge di Bilancio 2024, ora in discussione in Parlamento (Atto Senato n. 926).

Gli enti locali, a partire dal 1° dicembre 2023 e fino al 15 gennaio 2024 possono presentare la richiesta di contributo, attraverso la piattaforma telematica di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) di cui al DLgs 229/2011. In allegato al decreto in commento è disponibile il modello di istanza in fac-simile.

Ai sensi del comma 52 sopra richiamato, ciascun ente locale può inviare al massimo tre richieste di contributo, riferite a tre Codici Unici di Progetto (CUP), validi ed attivi, relativi ai livelli di progettazione previsti dal Codice degli appalti (articolo 41 DLgs. 36/2023).

Il decreto stabilisce che:

- gli enti locali che hanno già ricevuto il medesimo contributo nei due anni precedenti (biennio 2022-2023) e non hanno dimostrato il completamento delle attività di progettazione, non possono presentare nuove richieste;
- la richiesta di contributo deve essere relativa ad una “nuova” progettazione, ovvero non possono

essere richiesti fondi per progettazioni già affidate. Per “nuova” progettazione si intendono anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024 e prima dell'adozione del decreto interministeriale per la determinazione del contributo attribuito a ciascun ente locale;

- per l'erogazione del contributo è richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019, ovvero con priorità assegnata a interventi specifici come la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la sicurezza stradale e l'efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione agli edifici scolastici. In caso di sovraccarico di richieste, la distribuzione dei fondi seguirà criteri di priorità basati sul fondo di cassa degli enti locali.



SOPRINTENDENZE: SÌ AL SILENZIO-ASSENSO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL PARERE

L'istituto del silenzio assenso "orizzontale" - e cioè quello che opera fra pubbliche amministrazioni - è applicabile anche alle Soprintendenze che non rilasciano entro il termine il parere richiesto e ciò vale sia quando sono chiamate a rilasciarlo nell'ambito di una conferenza di servizi, sia se interpellate direttamente da un'altra amministrazione, sia all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Inoltre, l'eventuale parere reso oltre il termine è come se non esistesse.

Sono gli importantissimi principi affermati dal Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione IV, n. 8610 del 2 ottobre 2023, che ha chiarito definitivamente il rapporto fra silenzio assenso "endo-procedimentale" (ossia quello che si può formare all'interno di un procedimento amministrativo) e le Soprintendenze, spesso ritenute escluse da questa semplificazione.

Nella lunga e articolata pronuncia i giudici amministrativi hanno sostenuto questa interpretazione innovativa perché più conforme con il quadro normativo successivo alla Legge 124/2015. Questa legge ha attribuito alla semplificazione amministrativa il valore di obiettivo fondamentale per garantire la competitività del sistema Paese, introducendo una pluralità di istituti - come la conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis Legge 241/1990) e il silenzio assenso "orizzontale" (art. 17-bis Legge 241/1990) - finalizzati a garantire la conclusione dei procedimenti in tempi certi e rapidi e quindi una risposta (sia positiva che negativa) entro termini ragionevoli "poiché il fattore tempo è una variabile essenziale della programmazione finanziaria privata". Diversamente, l'operatore economico rimarrebbe esposto alla "burocrazia" e ai suoi comportamenti "opachi".

In questo contesto gli interessi "sensibili" come il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali, non possono avere un "primato astratto, assoluto e incondizionato" ma devono inserirsi un bilancia-

mento concreto di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo e questo, anche quando si tratta, come nel caso della tutela paesaggistica, di valori riconosciuti dalla Costituzione.

Pertanto, la sentenza evidenzia che la normativa è chiara nell'applicare il silenzio assenso anche alle soprintendenze e alle altre amministrazioni che tutelano interessi sensibili. Infatti:

- l'art. 17 bis, comma 3, dispone che il silenzio-assenso "orizzontale" si applica *"anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche"*;

- l'art. 14 bis, relativo alla conferenza di servizi semplificata, dispone al comma 4, anche con riferimento alle amministrazioni per la tutela paesaggistica e dei beni culturali (alle quali è concesso solo un allungamento del termine per decidere) il principio per cui si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non comunicano il proprio parere entro il termine stabilito o comunicano un parere privo dei requisiti di legge.

Anche l'art. 11 del Dpr 31/2017 ossia il regolamento che disciplina il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata prevede espressamente che *"In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"*.

Il Consiglio di Stato, dunque, ritiene applicabile il

silenzio assenso “orizzontale” anche all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sia in quello semplificato sopra richiamato, sia in quello ordinario regolato dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004. Si tratta di una innovazione profonda e significativa di questi processi che dovrebbe portare ad un loro forte snellimento: infatti nei casi in cui la Soprintendenza, su richiesta della Regione (o del comune delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica), non rilasci il proprio parere entro il termine di legge, l'inerzia dovrà essere considerata dalla Regione o dal Comune come avente valore di assenso e in quanto tale sarà vincolate ai fini del

rilascio del provvedimento positivo.

Del resto, come ricorda il Consiglio di Stato, l'applicazione del silenzio assenso “orizzontale” al parere paesaggistico è stata espressamente affermata dal Ministero dei Beni culturali con le circolari 10 novembre 2015, prot. n. 27158 e 20 luglio 2016, prot. 21892.

Infine, è stato sancito che, in base all'art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990, come introdotto dal DL 76/2020, qualora la Soprintendenza dovesse rilasciare il parere oltre il termine stabilito, questo non avrà alcuna efficacia, ossia sarà come se non esistesse.



CONTRATTI PUBBLICI: PRECISAZIONI ANAC E MIT SULLE GARANZIE

Sul tema delle garanzie negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 53 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - d.lgs. n. 36/2023) si sono espressi:

1. l'**ANAC**, con il **Parere n. 3541/2023** (URCP 58/2023, fasc.3541.2023), sulla motivazione all'esenzione della richiesta di garanzia definitiva da parte delle stazioni appaltanti, specificando l'applicazione corretta degli articoli 53 e 117 del nuovo Codice;

2. il **MIT**, con il **Parere n. 2129/2023** del proprio Servizio giuridico, sulla possibile applicazione anche agli appalti sotto-soglia dell'incremento della garanzia definitiva in funzione del ribasso offerto, all'art. 117, comma 2.

1. Ricostruzione della disciplina

Con l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici o codice appalti, sono state confermate le differenze tra i contratti sopra soglia e quelli sottosoglia sull'applicazione delle garanzie, insieme alle possibili motivazioni che ne giustificano l'esonero o la riduzione.

Infatti, il citato Codice, in ottemperanza all'art. 1 della Legge "delega" n. 78 del 21 giugno 2022, ha recepito le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia (di cui all'art. 50), introdotte dal D.L. n. 76/2020, al fine di accelerare e semplificare le procedure in materia di appalti pubblici.

Più specificatamente, l'articolo 53 del Codice appalti ha disciplinato la richiesta di "garanzia provvisoria" e "garanzia definitiva" nei contratti sottosoglia, stabilendo una disciplina ad hoc per le procedure di affidamento di tali contratti.

Di norma, negli appalti sottosoglia, la garanzia provvisoria, posta a tutela della serietà dell'offerta, non viene richiesta dalla Stazione appaltante, a meno che non vi siano esigenze particolari indicate nei documenti di gara, le quali ne giustificano la richiesta al concorrente.

L'importo massimo della garanzia provvisoria non può superare l'1% dell'importo di base dell'appalto (art. 53, comma 2).

Per quanto riguarda la "garanzia definitiva", prevista a tutela della corretta esecuzione dell'appalto, il codice 36/2023 stabilisce per gli appalti sottosoglia, che *"in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro"* (art. 53, co. 4). E, in linea generale, che *"per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni ... [di natura o uso speciale], l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione"*.

Nel Codice 36/2023, una volta prevista la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva negli appalti sottosoglia, è conseguentemente venuto meno l'inciso del previgente articolo 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016, secondo cui, in casi specifici, l'amministrazione poteva non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) ossia nel caso di affidamenti diretti (v. delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 e parere Servizio giuridico MIT n. 299).

Inoltre, sempre il vigente Codice 36/2023 specifica che, nel caso in cui sia richiesta la garanzia definitiva, l'importo corrisponde al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, co. 4).

Da notare, infine, che il nuovo Codice non ha riprodotto l'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, che imponeva ai concorrenti che non fossero micro, piccole o medie imprese di allegare alla loro offerta economica un atto di impegno per rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (v. Tar Toscana, Sez. I, 25/05/2023, n. 508).

2. L'intervento dell'ANAC

Con riguardo al nuovo Codice, la questione affrontata dall'ANAC con il parere n. 3541, del 26 settembre 2023 riguardava l'applicazione ai contratti sottosoglia del citato articolo 117, co. 14, dove è previsto l'esonero dell'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva, a condizione che sia adeguatamente motivato oltre che accompagnato da un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o dalle condizioni di esecuzione del contratto.

In particolare, la questione cruciale riguardava la possibilità di utilizzare anche per i contratti sottosoglia l'articolo 117, co. 14 al fine di motivare la mancata richiesta della garanzia definitiva da parte della stazione appaltante ai sensi dall'articolo 53, comma 4.

Per affrontare questa questione, l'ANAC ha considerato diversi aspetti.

Anzitutto, la stessa Autorità ha rilevato che la formulazione ampia del comma 4 dell'articolo 53, mirando a semplificare l'istituto per gli appalti sottosoglia, non stabilisce restrizioni o limiti riguardo ai motivi che possono giustificare l'esonero dalla garanzia definitiva. Pertanto, sembra inappropriato escludere aprioristicamente la possibilità di utilizzare a tal fine il miglioramento del prezzo.

Tuttavia, prosegue l'Autorità, il regime previsto dall'articolo 117 richiede che, ai fini dell'esonero dalla garanzia, il miglioramento del prezzo si combini con altre circostanze particolari. Pertanto, applicando quest'ultimo articolo agli appalti sottosoglia, si applica un regime più restrittivo rispetto a quello previsto specificatamente per tali appalti dall'art. 53, ove "il miglioramento del prezzo potrebbe costituire l'unico motivo che giustifica la mancata richiesta della garanzia definitiva" e non viene richiesto di dimostrare una specificità dell'oggetto dell'appalto o i pregressi rapporti con l'operatore economico.

Conclusivamente, alla luce di quanto considerato,

l'ANAC con il parere n. 3541, del 26 settembre 2023 *"ritiene di non potere escludere che l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva"*.



3. Il parere del MIT

Il MIT, con il parere n. 2129 del 13 luglio 2023, è intervenuto sulla possibilità di estendere l'incremento progressivo della garanzia definitiva, previsto per gli appalti sopra soglia, anche sottosoglia europea.

Al riguardo, il Ministero ricorda che per gli appalti sopra soglia, l'incremento della garanzia è previsto in base al ribasso offerto dall'impresa, con l'obiettivo di preservare l'interesse pubblico nel rispetto dei termini e delle modalità contrattuali. Tale incremento è regolamentato dall'art. 117 del nuovo Codice e prevede un aumento di un punto percentuale per ogni punto percentuale di sconto superiore al 10%. Se lo sconto supera il 20%, l'importo della progressione raddoppia.

Di contro, secondo il MIT, può ritenersi che l'art. 53, comma 4, diversamente dall'art. 117 comma 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Per questi ultimi, la garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale (laddove richiesta) deve essere considerata esaustiva, il che significa che non si applicano né aumenti né riduzioni come nei contratti sopra soglia.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: I CHIARIMENTI DEL MIT SULLE ASSEGNAZIONI DIRETTE SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON MEPA

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2135/2023, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, relativo al controllo sul possesso dei requisiti.

Al riguardo, non essendo chiara, per la stazione appaltante istante, la differenza, in caso di utilizzo del MEPA, tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario negli affidamenti sotto i 40.000 euro e quelli d'importo superiore, è stato richiesto se:

1. per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro la Stazione appaltante non sia mai obbligata a controllare l'aggiudicatario poiché fa esclusivamente fede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata;
2. oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie, sia che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, la stazione appaltante sia obbligata a verificare le dichiarazioni degli aggiudicatari tramite un controllo a campione,

eseguibile anche tramite sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno.

Qualora questa interpretazione fosse corretta, viene pertanto richiesto di chiarire, indicando nei propri regolamenti interni, di volersi avvalere, in caso d'uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo di operatori economici ad esso iscritti, se la stazione appaltante possa evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Ciò a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP, poiché un operatore economico non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore.

Il MIT, in entrambi i casi si è espresso negativamente, motivando come di seguito indicato:

- al primo quesito, richiamando l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, che prevede espressamente, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma



1, lett a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, che gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che la stazione appaltante verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Ove non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. L'art. 52, comma 1, richiamato, prosegue il Ministero, introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti inferiori a €.40.000, in quanto la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. Pertanto, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Il MIT, inoltre, pone in evidenza che la terminologia utilizzata, pur lasciando intendere che si tratti dell'autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all'obbligo di utilizzo del DGUE. Al riguardo, lo stesso MIT, con comunicato del 30 giugno u.s. è intervenuto chiarendo che per le procedure di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore a €. 40.000, l'art. 52 del nuovo Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Considerato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il



Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante possa scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità;

- al secondo quesito, chiarendo che l'interpretazione proposta non appare coerente con il quadro normativo vigente, né condivisibile. Per quanto concerne gli appalti di importi inferiori alla soglia comunitaria, ma di importo superiore a €. 40.000, il RUP deve procedere a verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 17 comma 5 "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace". Ricorda, infine, il MIT, che presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), obbligatorio dal 9 novembre 2022, attraverso il quale occorre di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, per partecipare alle gare di appalto di importo superiore a euro 40.000, rimandando al riguardo, a due recenti delibere ANAC n. 261 e n. 262 del 20 giugno u.s. entrate in vigore il 1° luglio 2023 con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ANAC: CHIARIMENTI SUL RIBASSO DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Con la Delibera n. 528/2023, emessa il 15 novembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è espressa sulla possibilità di ribassare anche i costi della manodopera, come disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

1. La disciplina dello scorporo della mano d'opera

L'art. 108, comma 9, del Codice impone, a pena di esclusione, ai concorrenti di indicare i costi della manodopera nell'offerta economica. A sua volta, l'art. 41, comma 14, del Codice stabilisce tra l'altro, che tali costi, *«sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale»*.

A tale proposito, il previgente art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 si limitava a precisare *«Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera»*.

Rispetto a quest'ultima norma, la difficoltà interpretativa del Codice del 2023 sembra derivare dalla possibile contraddizione tra l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e la successiva possibilità, per lo stesso concorrente, di giustificarne un eventuale ribasso sull'importo complessivo riportato nell'offerta, laddove dimostri una più efficiente organizzazione aziendale (sul punto v. Relazione ANAC al bando tipo n. 1/2023).

In tal modo, la norma sembra ammettere allo stesso tempo l'invariabilità dei costi della manodopera e l'apertura a una giustificazione della loro ribassabilità, basata sull'efficienza organizzativa.

2. L'approfondimento dell'ANAC

L'ANAC, con la delibera n. 528 del 15 novembre 2023, anzitutto ricorda:

a) la relazione al bando tipo n. 1/2023 ove la

stessa Autorità specifica che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla normativa vigente (art. 110, co. 4, del Codice). L'operatore economico, quindi, ha la possibilità di giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi;

b) il parere espresso dal MIT, secondo cui quando l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023, questo perché tale "importo non si aggiunge ma fa parte dell'offerta" (parere n. 2154 del 19.7.2023, in cui il Servizio Giuridico dello stesso Ministero rinviava alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al punto 17 del bando tipo ANAC n. 1/2023);

c) le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023, a favore della ribassabilità del costo del lavoro in una gara assoggettata alle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 per cui il divieto indiscriminato di ribasso sulla manodopera avrebbe i seguenti effetti: a) standardizzazione dei costi verso l'alto; b) Imposizione del CCNL, individuato dalla stazione appaltante per determinare l'importo stimato dell'appalto; c) inutilità dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ora art. 110, comma 4, lett. a) del Codice appalti, che obbliga gli operatori economici al rispetto degli limiti inderogabili in relazione a trattamenti salariali minimi; d) impossibilità per la stazione appaltante di valutare l'effettiva congruità delle offerte, considerando la complessità dei vari aspetti da valutare. E, tra questi ultimi, la sentenza, citata dall'ANAC, riporta i seguenti elementi critici: la verifica dell'eventuale scostamento dal "costo reale" della manodopera, che deve essere comprensivo dei costi delle sostituzioni per ferie,

malattie, ecc.; l'obiettivo della tutela per la giusta retribuzione del lavoro (v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735, in); l'indicazione dei costi della gestione e delle spese generali, rispondenti a un giudizio globale e sintetico di competenza della stazione appaltante; e, infine, la valutazione di anomalia in ragione di tutte le circostanze del caso concreto "cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero" (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498). Nella stessa sentenza, peraltro, si afferma che "Persino nel "nuovo Codice", che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all'art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto "in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso" è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

Infine, come evidenziato nella Delibera n. 528/2023, la chiave di lettura espressa dalla citata sent. n. 5665/2023 consente di bilanciare il principio dello scorporo dei costi della manodopera, introdotto dalla legge delega n. 78/2022 a tutela dei lavoratori, con il principio di libertà di iniziativa economica delle imprese sancito dall'art. 41 della Costituzione italiana. Tale chiave di lettura mira, inoltre, a evitare che una gara venga indetta esclusivamente «per vagliare il ribasso sulla voce 'spese generali', ciò che costituisce un assurdo logico prima che una ricostruzione in diritto non condivisibile».

3. Le conclusioni dell'ANAC

In conclusione, l'ANAC ritiene che *"nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che*

i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara".

Pertanto, nonostante l'incerta formulazione dell'art. 41, comma 14, l'ANAC, alla luce delle argomentazioni esposte, ritiene che la lettura sistematica delle norme suggerisca l'inclusione dei costi della manodopera nell'importo complessivo a base di gara, su cui viene applicato il ribasso offerto dai concorrenti.

In altri termini, l'ANAC, con la delibera 528 del 15 novembre 2023, ha delineato, da un lato, lo scorporo dei costi della manodopera e dall'altro ha concesso al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da un'organizzazione aziendale più efficiente e non da una violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti per legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110, comma 4, lett. a).



PRINCIPIO DI ROTAZIONE: CHIARIMENTI DEL MIT PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO I 5.000 EURO

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2145/2023, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, relativo alla deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto i 5.000 euro.

Nello specifico, è stato richiesto:

- se l'importo indicato debba essere inteso come riferito al singolo affidamento ovvero come importo limite, raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione;
- se il limite dei 5.000 euro è applicabile anche ai lavori emessi singolarmente entro tale soglia, qualora fosse corretto il riferimento al singolo affidamento.

Il MIT ha chiarito che questo limite è riferito ai singoli affidamenti, sottolineando che mentre le linee Guida ANAC n. 4 prevedevano la medesima

deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, il nuovo Codice ha ritenuto di estendere tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€).

Il MIT, nel ricordare che anche per gli affidamenti di importi inferiori alla soglia dei 5.000 euro, devono essere rispettati i principi del Codice, quali ad esempio quello di fiducia, oltre che le disposizioni sull'eventuale frazionamento degli appalti, suggerisce, al fine di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti di affidamenti ad un medesimo operatore economico, di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione, ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici.

Il MIT, infine, ha chiarito che il comma 6 dell'art. 49 trova applicazione anche per i lavori pubblici.



DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Il Consiglio di Stato, sez. V con la sentenza 9 ottobre 2023, n. 8761 richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto, ha ribadito che l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario deve essere esplicitata nella domanda di partecipazione, giacché, diversamente dalla dichiarazione di voler ricorrere al subappalto "facoltativo" *"...nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche"* (Cons. Stato, V, 29 dicembre

2022, n. 11596; cfr., fra le tante, anche Cons. Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3180; 1 luglio 2022, n. 5491; 31 marzo 2022, n. 2365; 25 marzo 2022, n. 2217).

Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire altresì l'inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio al fine di sopperire alla mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario allorché la stazione appaltante accerti la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa s'è impegnata a realizzare; in questa ipotesi, infatti, il soccorso istruttorio, in contrasto con la par condicio competitorum, consentirebbe all'operatore economico di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



APPALTI PUBBLICI: NO ALL'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA DALLA GARA SENZA CONTRADDITTORIO

Negli appalti pubblici, tra gli elementi posti a tutela della partecipazione dell'operatore economico, costituisce un imperativo categorico e non derogabile l'obbligo della stazione appaltante di applicare il principio del contraddittorio prima di procedere all'esclusione di un'impresa dalla gara in presenza di un'offerta giudicata anomala dalla stessa amministrazione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 1584 del 9 novembre u.s., con cui il TAR Veneto si è espresso in merito a una procedura di affidamento per un servizio di ristoro, ove una delle concorrenti era stata esclusa per ritenuta anomalia dell'offerta. Quest'ultima aveva quindi sostenuto in giudizio l'illegittimità di tale provvedimento e contestato la conseguente aggiudicazione, rinvenendo i vizi della "violazione di legge ed eccesso di potere" nella decisione della Stazione appaltante.

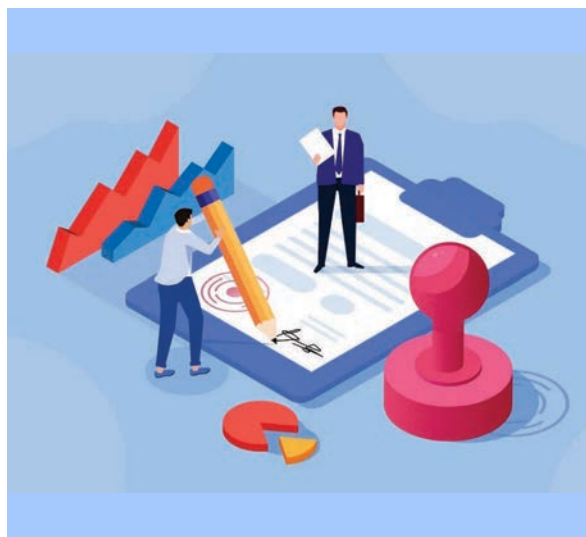
La sentenza, per quanto attinente al settore dei servizi, esprime un principio generale per tutti gli appalti pubblici, nel caso in cui – al di fuori dell'applicazione dei meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del nuovo Codice appalti, d.lgs. 36/2023- sia attivato il sub-procedimento di anomalia dell'offerta previsto dal successivo art. 110.

Il TAR Veneto ha precisato che l'articolo 110, comma 2, del nuovo Codice dei contratti (analogamente al previgente articolo 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016) dispone che *"In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni."*; a norma del successivo comma 5 poi *"La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa"*.

Pertanto, il Collegio ha ribadito che, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in vigenza del d.lgs. 50/2016, ma tuttora

applicabile, stante la rilevata continuità di disciplina, anche comunitaria, *"nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall'impresa "sospettata" di aver presentato un'offerta anormalmente bassa, atteso che l'esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa"*.

Ne consegue, sempre secondo il TAR, che *"Il principio del contraddittorio è un assoluto obbligo cui è tenuta la stazione appaltante, in caso di offerta anomala, prima di procedere all'esclusione della impresa dalla gara"*.



In ragione di ciò, lo stesso giudice amministrativo, accertata la mancata attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta e la violazione delle garanzie partecipative dell'operatore interessato, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati (provvedimento di esclusione e conseguente aggiudicazione).

APPALTI PUBBLICI: NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L del 16 novembre 2023), sono stati pubblicati, i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni.

Si tratta del:

- Regolamento delegato (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento delegato (UE) 2023/2496 del 15 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- Regolamento delegato (UE) 2023/2497 del 15 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolamento delegato (UE) 2023/2510 del 15 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Ciascun regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Relativamente ai **Settori ordinari** le nuove soglie sono:

- Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori;
- Euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da Amministrazioni che sono Autorità governative centrali;
- Euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da Amministrazioni che non sono Autorità governative centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture

aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D.Lgs. n. 208/2011), allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III, Dir. 2014/24/UE);

Relativamente ai **Settori speciali** le nuove soglie sono:

- Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori
- Euro 443.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.

Relativamente alle **Concessioni**, viene stabilita un'unica soglia di 5.538.000 euro.

Relativamente ai **Settori della difesa e della sicurezza** le nuove soglie sono:

- Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori
- Euro 443.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.



MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 5/2023: LA FIGURA DEL PREPOSTO

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 5/2023 per rispondere ai seguenti quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena:

- se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione di tale figura;
- se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione, come di consueto, ha riportato nelle premesse le norme di riferimento:

- l'articolo 2, del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*;
- l'articolo 18, del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: *"(...) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgi-*

mento della propria attività";

- il successivo articolo 19, al comma 1, lett. a), prevede che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: *"sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti"*;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: *"(...) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate"*;
- l'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, al comma 7, prevede che: *"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"*, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: *"Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in*

presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;

- l'articolo 55 del d.lgs. n. 81/2008 ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

Tutto ciò premesso, la Commissione si è espressa ritenendo che, dalla citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, *“la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro*

sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”. Inoltre, la Commissione ha precisato che nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Sul tema, si ricorda che il nuovo obbligo di individuare il preposto, introdotto dal DL n. 146/2021, è stato oggetto di approfondimento nella Relazione intermedia sull'attività svolta del 20 aprile 2022 della Commissione bicamerale infortuni sul lavoro, che ha formulato osservazioni analoghe a quelle della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza.

Infine, si ricorda che, in considerazione di quanto illustrato nella suddetta Relazione, sono state pubblicate le FAQ “Quesiti in materia di sicurezza sul lavoro a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 146/21, convertito in l. 215/2021”.



MANCATO RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Con la sentenza 4 ottobre 2023, n. 14677, Il TAR Lazio, sez. II-ter, ha ribadito il principio in base al quale le controversie in materia di mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori non rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo, dovendo invece essere attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario.

In particolare, secondo il TAR il Certificato di esecuzione dei lavori deve essere qualificato come *“un atto di natura privatistica, riconducibile all'attività di stazione appaltante nella sua qualità di contraente”*.

Infatti, secondo i giudici, da un lato *“La stazione appaltante può decidere di non emettere il certificato, qualora ritenga che i lavori non siano stati realizzati regolarmente e con buon esito ovvero rilevi che essi abbiano dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria”*; dall'altro *“il contraente privato può agire innanzi al giudice civile o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante stia violando il principio*

di buona fede in executivis, tardando senza idonea giustificazione il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori”.

Pertanto, ad avviso del Collegio, *“tra la stazione appaltante e l'altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo”*.

In conclusione, il TAR ha negato la giurisdizione del Giudice amministrativo per le doglianze relative al mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori richiamando *“il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale è inammissibile – per difetto di giurisdizione – il ricorso presentato ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, quando si agisca per ottenere tutela per una posizione non qualificabile come interesse legittimo, che sia invece tutelabile dal giudice ordinario (Cons Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037; Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751)”*.



BONIFICHE: DAL MASE NUOVE INDICAZIONI SULLA MODULISTICA

La Direzione Generale Uso sostenibile suolo e Risorse idriche (DG USSRI) del MASE, ha emanato due nuovi decreti per fornire indicazioni in merito alla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006.

I due decreti sono stati emanati ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45 "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo", il quale prevede che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare".

Il primo Decreto direttoriale, n. 458 del 29 novem-

bre 2023, nello specifico, ha ad oggetto le indicazioni inerenti alla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2 del D.lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo.

Il secondo Decreto direttoriale, n. 459 del medesimo giorno, contiene indicazioni sulla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017, e nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Entrambi i decreti contengono la modulistica aggiornata (allegati A e B), con cui vengono definiti i contenuti minimi della documentazione tecnica da fornire per garantire la procedibilità degli interventi ed opere.



FORNITURE DI CALCESTRUZZO: POS NON OBBLIGATORIO

L'Atecap ha diffuso una nota per ribadire la non obbligatorietà del piano operativo di sicurezza (POS) per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.

Il tema è purtroppo ricorrente e, nel 2011, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha approvato una procedura elaborata da Ance ed Atecap con lo scopo di fornire indicazioni operative relativamente a:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Numerose sono state le azioni congiunte volte alla

diffusione della procedura, al fine di chiarire cosa si intende per mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.

La nota, elaborata da Atecap, riprende la problematica in oggetto.

La questione della non obbligatorietà del POS per le forniture di calcestruzzo è, purtroppo, periodicamente ricorrente. Ministero del Lavoro (2011 ed ancora 2016), CNI (2018) ed infine INL (2020) hanno attestato come l'attività degli addetti alla consegna del calcestruzzo in cantiere, sia direttamente o tramite terzi, si limiti alla mera fornitura, dunque senza partecipazione alle attività di posa in opera e, pertanto, non sussiste l'obbligatorietà del POS. La sicurezza è garantita dal rispetto di una precisa procedura per lo scambio di informazioni tra fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice. Un parere a firma di un primario studio legale riconosciuto per le sue competenze giuslavoristiche ha verificato nuovamente le indicazioni amministrative offrendo al contempo una disamina critica delle interpretazioni basate sulle



pronunce giudiziarie, confermando, ancora una volta, la non obbligatorietà del POS per le forniture di calcestruzzo in cantiere.

Ricorda l'Atecap che, nelle forniture di calcestruzzo preconfezionato in cantiere, la redazione del piano operativo della sicurezza non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 96 comma 1-bis, poiché l'attività degli addetti alla consegna del prodotto si limita alla mera fornitura, ovvero non vi è in alcun modo contatto con il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

Questo assunto è ribadito dalla lettera circolare del Ministero Lavoro del 2011, dalla nota del Ministero Lavoro agli Ispettorati del 2016, dal focus del CNI del 2018 e dalla nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2020: l'elemento discriminante è la partecipazione o meno alle attività di posa in opera.

L'Atecap richiama la lettera circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero Lavoro, con la quale è stata trasmessa la già menzionata procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere e chiarito che, nel caso delle mere forniture di calcestruzzo sia con autobetoniera, che con pompa, non occorre il POS, bensì i due modelli allegati alla circolare stessa per lo scambio di informazioni fra fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice, redatti in attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Nella procedura, vengono, infatti, specificate le precise mansioni che il lavoratore dell'impresa fornitrice di calcestruzzo svolge nella mera fornitura.

Rafforza il concetto la nota che ad agosto 2020 l'INL ha inviato agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e al Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro in cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

Nella pratica, purtroppo, accade che in qualche caso venga richiesta la redazione del POS al produttore di calcestruzzo, sulla base di alcune pronunce in punto di responsabilità penale

conseguente ad infortuni sul lavoro.

La valutazione operata in tali pronunce, scrive Atecap, non pare possa essere valorizzata per contrastare l'orientamento amministrativo sopra richiamato, ovvero gli indirizzi forniti dal Ministero e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle mere forniture di calcestruzzo, ciò in quanto gli infortuni che hanno originato i procedimenti penali sono tutti antecedenti al D.Lgs. 81/2008 e all'epoca dei fatti non era stata emanata la lettera circolare del 2011, che ha disciplinato la specifica procedura alla quale impresa fornitrice e impresa esecutrice devono attenersi.

In conclusione, nell'attuale ed inequivocabile quadro della regolamentazione amministrativa di riferimento, non può essere contestata alcuna violazione di legge all'impresa fornitrice di calcestruzzo che non elabori il POS, allorché si limiti a svolgere attività di "mera fornitura" nei termini e con le modalità sopra riepilogati.



NUOVO CODICE APPALTI: OCCORRE AGGIORNARE IL CAPITOLATO

Anche se per gli incarichi di progettazione formalizzati entro il 30 giugno 2023, i contenuti della progettazione e i livelli devono seguire il d.lgs. 50/2016, ciò non incide sull'appalto di lavori "a valle" dello stesso progetto. Infatti, a tutte le gare di appalto bandite dopo il 1° luglio 2023 dovrà essere applicato il nuovo Codice d.lgs. 36/2023.

È quanto rappresentato dal servizio giuridico del MIT nel parere n. 2128/2023, riguardo a un quesito volto a comprendere la necessità per le Stazioni appaltanti di aggiornare il capitolato speciale d'appalto (CSA) e lo schema di contratto per l'affidamento di lavori banditi dopo il 1° luglio, ma progettati entro il 30 giugno 2023.

Nella risposta al quesito, il MIT specifica che: se in linea generale il nuovo Codice è divenuto efficace a

far data dal 1° luglio 2023, in base al combinato disposto degli articoli 225, comma 9 e 226, comma 2 dello stesso Codice, le disposizioni dell'articolo 23 del previgente d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia.

Pertanto, quanto già progettato sulla base del d.lgs. 50/2016 può rimanere invariato, mentre alla gara di lavori bandita dopo il 1° luglio 2023 deve applicarsi il nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto).



COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO PER ASSICURARE OMOGENEITÀ NELLA FORMAZIONE E NELL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Con il Decreto Direttoriale del 10 novembre 2023, n. 248, è stato costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il tavolo tecnico per assicurare omogeneità nella formazione e nell'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:

- promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;
- proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

Il tavolo tecnico è composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.



CARO MATERIALI: RIPARTIZIONE I° SEMESTRE 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 settembre 2023, relativo a "Ripartizione delle risorse in relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022".

Il provvedimento, per gli interventi diversi da quelli PNRR, PNC e per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, approva, la ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento

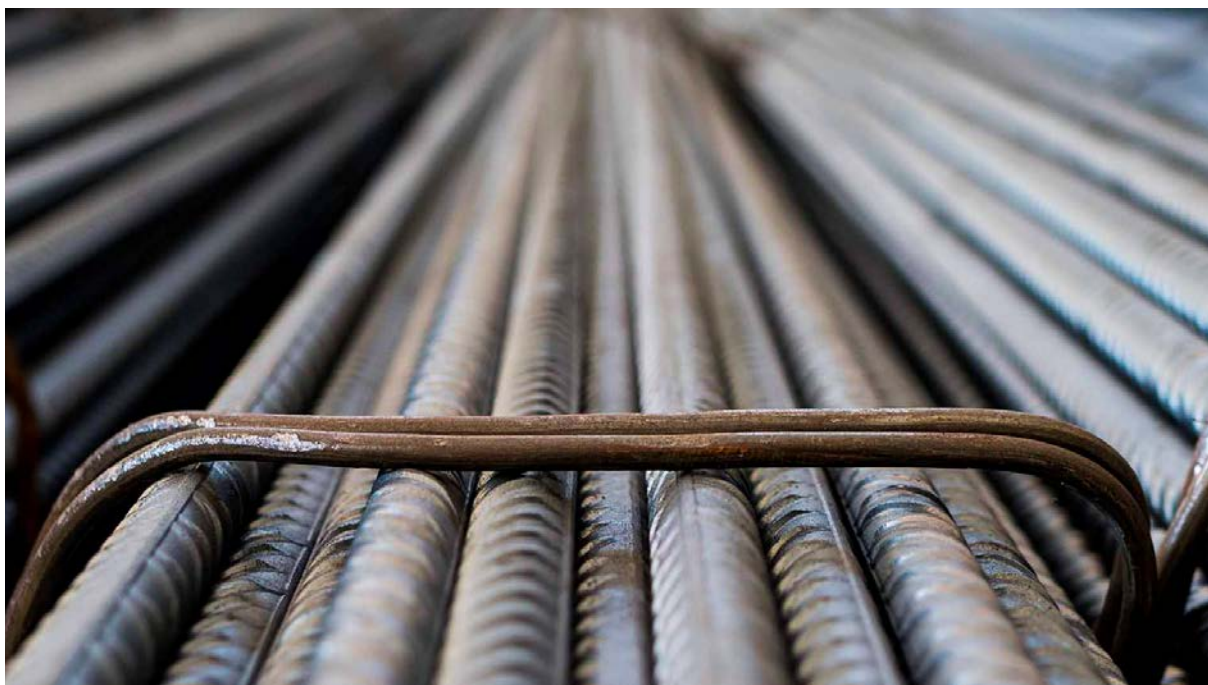
dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2022.

A fronte di richieste pervenute da parte delle stazioni appaltanti per un importo di 528.298.495,43 euro, risultano finanziate, a seguito di istruttoria ministeriale, 2.260 istanze per 476.341.129,55 euro, suddivise per categoria di imprese:

- n. 1.270 piccole imprese, € 136.546.729,37
- n. 745 medie imprese, € 148.233.397,58
- n. 245 grandi imprese, € 191.561.002,60

L'elenco delle stazioni appaltanti finanziate e il relativo finanziamento sono indicati nell'Allegato 1 del decreto in commento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha riconosciuto un'anticipazione del 50% dell'importo complessivo ammissibile.



CONSORZI STABILI: IL CONSORZIATO PUÒ NON AVERE I REQUISITI

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 novembre 2023, n. 10144, ha ritenuto che il criterio del c.d. "cumulo alla rinfusa" (delle qualificazioni) si applica a favore dell'attestazione SOA del Consorzio stabile e, in gara, a favore delle consorziate indicate alla stazione appaltante come esecutrici, rendendo per queste ultime irrilevante l'assenza di una specifica qualificazione per la realizzazione dei lavori affidati.

Alla luce di quanto sopra affermato, il Consiglio di Stato, si è espresso sulla legittimità dell'aggiudicazione e prima ancora dell'ammissione alla gara di un Consorzio stabile, per avere lo stesso individuato come unica impresa esecutrice una consorziata in possesso di SOA OG3 nella classifica V, mentre gli atti di gara prevedevano la classifica VII.

La sentenza si inserisce all'interno di un vivace contrasto interpretativo in ordine ai limiti entro i quali è legittimo il 'cumulo alla rinfusa'.

Orientamento restrittivo sul 'cumulo'

Un primo orientamento, più restrittivo, sulla portata del 'cumulo alla rinfusa', nasce dalla sentenza n. 5/2021 dell'Adunanza Plenaria.

Tale orientamento afferma che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, quest'ultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione dei lavori in proprio ad opera del consorzio, quest'ultimo dovrà possedere autonomamente il requisito. Ne consegue che l'utilizzo della "maggiore" qualificazione del consorzio non potrebbe legittimare l'esecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (v. Tar Lazio, sez. III, 3.3.2022, n. 2571; Cons. Stato, 22.8.2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25.2.2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22.2.2023, n. 1152).

Infatti, come osservato dall'ANAC, l'art. 225,

comma 13, del Codice appalti, d.lgs. n. 36/2023, non può essere interpretato nel senso che i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti e comprovati solo dal consorzio stabile, anche nel caso in cui l'esecuzione dell'appalto sia totalmente affidata ad un'impresa esecutrice consorziata. Pertanto, *«è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione»* (v. ANAC, parere di prec., ad. 18.10.2023, delibera n. 470, con riferimento alla sentenza de Cons. Stato, sez. V, del 22 agosto 2022, n. 7360, che ribadisce quanto già affermato con la delibera del 3 maggio 2023, n. 184; precedenti conformi: Tar Lazio, sez. III, 3.3.2022, n. 2571; Cons. Stato, 22.2.2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Consiglio di Stato, sez. V, 29.12.2022 n. 11596; Tar Ancona, Sez. I, 25.2.2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22.2.2023, n. 1152).

Conseguentemente, secondo tale orientamento, sussiste *«il principio secondo cui la designazione di consorziate esecutrici del tutto carenti di qualificazione SOA comporta l'esclusione del consorzio dalla gara»* (v. *delib. ANAC n. 470/23 cit.*).

Orientamento generalista sul 'cumulo'

Un secondo orientamento, il più recente in giurisprudenza, reputa ammissibile il generalizzato ricorso al 'cumulo alla rinfusa'.

Questo orientamento trae origine da una diversa interpretazione dell'art. 225, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui quest'ultimo estende in modo generico a tutti i requisiti il 'cumulo alla rinfusa'. Di conseguenza, diventa irrilevante che le imprese consorziate destinate all'esecuzione dell'appalto non possiedano la qualificazione specifica richiesta, poiché, grazie alla struttura comune di impresa del consorzio stabile, possono beneficiare della qualificazione

detenuta dal consorzio stesso. Pertanto, è il consorzio stabile, e non le singole imprese consorziate, ad assumere la qualifica di concorrente e contraente nelle gare d'appalto, con l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione (v. Tar Campania, NA, Sez. I, 19.4.2023, n. 2390).

A conferma di ciò è stata evidenziata una soluzione di continuità del Codice 36/2023, rispetto la disciplina previgente, che anche nell'ultima versione del citato art. 47, limitava il cumulo solo agli aspetti relativi alla disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo (Cons. Stato, Sezione V, 22.8.2022, n. 7360); ciò in linea con le caratteristiche proprie del consorzio stabile, capace di eseguire le prestazioni contrattuali sia in proprio che tramite le consorziate (v. ricostruzione di Cons. Stato, sez. V, 17.10.2023 nn. 9031 e 9036 e id. 9.10. 2023, n. 8767; precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 5.5.2023, n. 1761; Cons. Stato, sez. V, ord. 5.5.2023, n. 1761; Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 1424; Cons. Stato, sez. V, 4.7.2023, n. 6533).

Conseguentemente, secondo tale orientamento, deve ritenersi «nulla la clausola della legge di gara che stabilisce l'esclusione di quei consorzi nei quali i requisiti di partecipazione sono posseduti dalle singole consorziate e non anche dal consorzio medesimo» (v. Cons. Stato, sez. V, 27.10.2023, n. 9277, con riferimento al d.lgs. 50/2016).

Il caso in esame

Il Collegio, nella sentenza in esame, si inserisce in questo secondo orientamento della giurisprudenza amministrativa definita "generalista", che ritiene corretta l'estensione del citato cumulo delle qualificazioni del Consorzio alla qualificazione in gara dell'impresa esecutrice.

Infatti, tale Collegio, in ragione dell'interpretazione autentica offerta dall'art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023 (secondo cui per la partecipazione alle procedure di gara i consorzi possono utilizzare, ai fini della qualificazione, tanto i

requisiti maturati in proprio, tanto quelli delle imprese consorziate), ritiene che *"se il consorzio stabile è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara, a nulla rileva l'assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori"*.

Tale chiave interpretativa, prende vita dalla tradizionale giurisprudenza, che partendo dallo stabile rapporto organico tra consorzio e consorziato, ritiene possa applicarsi il criterio del 'cumulo alla rinfusa' anche alle imprese esecutrici; ciò in ragione, come specificato nella sentenza in esame, della *"natura giuridica dei consorzi stabili, che sono [...] aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto"* (v. Cons. Stato, V, 28 dicembre 2022, n. 11439; 7 novembre 2022, n. 9752; III, 4 febbraio 2019, n. 865). Sotto tale aspetto, è essenziale e dirimente l'esistenza di un'azienda consortile, intesa nel senso civilistico di "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

Tanto osservato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10144/2023, ha respinto le censure concernenti l'illegittimità del cumulo alla rinfusa e, per l'effetto, anche l'appello su tale punto.



AMIANTO: PUBBLICATA IN GAZZETTA EUROPEA LA NUOVA DIRETTIVA

È stata pubblicata lo scorso 30 novembre, dopo una lunga fase di revisione e di consultazione delle parti sociali, sulla Gazzetta Europea la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

all'amianto durante il lavoro. La Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE, riporta nelle premesse 33 considerazioni, consta di 4 articoli e di un allegato ed è entrata in vigore il 20 dicembre. Gli Stati Membri dovranno, quindi, procedere al recepimento delle relative previsioni entro due anni dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO DELLA DIRETTIVA 2009/148/CE MODIFICATO	NUOVA PREVISIONE
Articolo 1, paragrafo 1	È stata prevista l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro
Articolo 2	È stata modificata la definizione del termine "amianto". Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i sei silicati fibrosi, <u>classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio</u>
Articolo 3, paragrafo 2	È stato inserito un principio che stabilisce di dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto
Articolo 3, paragrafo 3	In caso di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità per le quali risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite fissato non sarà superato, in taluni casi specifici, gli Stati membri possono derogare all'invio della notifica agli organi competenti
Articolo 4, paragrafo 3	Sono stati integrati i contenuti della notifica da inviare agli organi competenti
Articolo 6	Sono state integrate le misure da applicare per ridurre al minimo l'esposizione
Articolo 7, paragrafo 6	La misurazione delle fibre viene effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati
Articolo 7, paragrafo 7	Ai fini della misurazione delle fibre di amianto si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Ai fini della misurazione delle fibre devono essere prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri a decorrere dal 21 dicembre 2029
Articolo 8	Prevista l'adozione del "Dual Model" Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm ³ , misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm ³ , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore;

	b) 0,002 fibre per cm ³ , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
Articolo 10, paragrafo 1	Prevista la cessazione immediata dei lavori quando il pertinente valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto
Articolo 11, primo comma	Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori
Articolo 12, primo comma, lettera a)	Sono stati inseriti controlli sull'idoneità dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio
Articolo 14, paragrafo 3	Sono stati definiti i requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata (allegato I bis)
Articolo 15	Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto devono fornire almeno la prova di conformità e i certificati attestanti il completamento della formazione al fine di ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente, prima dell'inizio dei lavori
Articolo 18 quater	La Commissione valuta se vi sia la necessità di aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi alla luce delle conoscenze scientifiche
Articolo 22 bis	La Commissione, entro il 31 dicembre 2028, valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite. È previsto che la Commissione fornisca un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro che soddisfano le prescrizioni della direttiva, come pure informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese.
Allegato I	È stato integrato l'elenco delle affezioni (cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne)
Allegato I bis	Sono stati stabiliti i requisiti minimi in materia di formazione rivolta ai lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto. È prevista, altresì, la formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi

TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1° OTTOBRE 2023

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI AVELLINO

Tabelle costo orario della manodopera - 1° ottobre 2023

(Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto il 16 maggio 2022)

È possibile scaricare le tabelle utilizzando il seguente QR code



Si ricorda che le tabelle sono elaborate sull'ipotesi di lavoratori inquadrati a tempo pieno ed indeterminato

Aggiornamenti:

- Aggiornamento aliquota regionale contributo FNAPE;
- Inserimento aliquota contributiva per attuazione "Fondo territoriale per la qualificazione del settore".

Per maggiori informazioni è possibile contattare
la segreteria di ANCE Avellino

Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825 36616
Web: www.ance.av.it

**Tabella di riepilogo dei costi medi orari per gli operai delle imprese edili
fino a 15 dipendenti**

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
<u>Tabella n. 1 in vigore dal 01/10/2022</u>	25,46	28,30	30,50	32,20
<u>Tabella n. 2 in vigore dal 01/01/2023</u>	25,52	28,37	30,57	32,27
<u>Tabella n. 3 in vigore dal 01/04/2023</u>	25,79	28,68	30,92	32,65
<u>Tabella n. 4 in vigore dal 01/07/2023</u>	26,38	29,37	31,68	33,47
<u>Tabella n. 5 in vigore dal 01/10/2023</u>	26,37	29,36	31,68	33,46

**Tabella di riepilogo dei costi medi orari per gli operai delle imprese edili
con oltre 15 dipendenti**

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
<u>Tabella n. 1 in vigore dal 01/10/2022</u>	25,54	28,39	30,60	32,30
<u>Tabella n. 2 in vigore dal 01/01/2023</u>	25,60	28,45	30,66	32,37
<u>Tabella n. 3 in vigore dal 01/04/2023</u>	25,87	28,77	31,02	32,75
<u>Tabella n. 4 in vigore dal 01/07/2023</u>	26,46	29,46	31,78	33,57
<u>Tabella n. 5 in vigore dal 01/10/2023</u>	26,45	29,46	31,78	33,57

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616
www.ance.av.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Costo medio orario per gli operai delle imprese edili con oltre 15 dipendenti in vigore dal 1/10/2023
---	--

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,71	6,68	7,42	7,99
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,19	0,22	0,25	0,26
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,99	11,18	12,11	12,82
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,61	0,68	0,74	0,78
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
B3 - Permessi e Riposi Annuì	0,52	0,58	0,62	0,66
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie 18,50%	1,93	2,15	2,33	2,47
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annui	0,23	0,25	0,27	0,29
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
B9 - Indennità sostitutiva di mensa soggetta a contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B	4,49	4,91	5,23	5,48
TOTALE RETRIBUZIONE	14,48	16,09	17,34	18,30
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende con oltre 15 dipendenti) (2) 34,28%	4,75	5,30	5,73	6,06
C2 - INAIL 110,00‰	1,59	1,77	1,91	2,01
C3 - Contributi Cassa Edile 7,19%	0,75	0,84	0,91	0,96
di cui:				
C3.1 - Cassa Edile 1,875%	0,20	0,22	0,24	0,25
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.) 1,00%	0,10	0,12	0,13	0,13
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.) 0,2222%	0,02	0,03	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.) 1,23%	0,13	0,14	0,15	0,16
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.) 2,16%	0,22	0,25	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,20%	0,02	0,02	0,03	0,03
C3.7 - RLST 0,30%	0,03	0,03	0,04	0,04
C3.8 - Fondo territoriale per la qualificazione del settore 0,20%	0,02	0,02	0,03	0,03
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione 0,10%	0,01	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai 0,60%	0,06	0,07	0,07	0,08
C6 - Contributo contrattuale Prevedi 0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi) 10,00%	0,01	0,01	0,02	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90) 0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL 27,00%	3,60	4,02	4,35	4,61
Totale C	10,88	12,15	13,13	13,89
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto 1,00	1,00	1,10	1,19	1,25
D2 - Rivalutazione T.F.R. 9,974576%	0,10	0,11	0,12	0,13
Totale D	1,09	1,21	1,31	1,38
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	26,45	29,46	31,78	33,57

NOTE:

- (1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.
- (2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2023, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% che deve essere autorizzata ogni anno. La "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Costo medio orario per gli operai delle imprese edili fino a 15 dipendenti in vigore dal 1/10/2023
--	---

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,71	6,68	7,42	7,99
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,19	0,22	0,25	0,26
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,99	11,18	12,11	12,82
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,61	0,68	0,74	0,78
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
B3 - Permessi e Riposi Annuì	0,52	0,58	0,62	0,66
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie 18,50%	1,93	2,15	2,33	2,47
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annui	0,23	0,25	0,27	0,29
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
B9 - Indennità sostitutiva di mensa soggetta a contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B	4,49	4,91	5,23	5,48
TOTALE RETRIBUZIONE	14,48	16,09	17,34	18,30
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende fino a 15 dipendenti) (2) 33,68%	4,67	5,21	5,63	5,95
C2 - INAIL 110,00‰	1,59	1,77	1,91	2,01
C3 - Contributi Cassa Edile 7,19%	0,75	0,84	0,91	0,96
di cui:				
C3.1 - Cassa Edile 1,875%	0,20	0,22	0,24	0,25
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.) 1,00%	0,10	0,12	0,13	0,13
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.) 0,2222%	0,02	0,03	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.) 1,23%	0,13	0,14	0,15	0,16
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.) 2,16%	0,22	0,25	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,20%	0,02	0,02	0,03	0,03
C3.7 - RLST 0,30%	0,03	0,03	0,04	0,04
C3.8 - Fondo territoriale per la qualificazione del settore 0,20%	0,02	0,02	0,03	0,03
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione 0,10%	0,01	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai 0,60%	0,06	0,07	0,07	0,08
C6 - Contributo contrattuale Prevedi 0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi) 10,00%	0,01	0,01	0,02	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90) 0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL 27,00%	3,60	4,02	4,35	4,61
Totale C	10,80	12,06	13,03	13,78
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto 1,00	1,00	1,10	1,19	1,25
D2 - Rivalutazione T.F.R. 9,974576%	0,10	0,11	0,12	0,13
Totale D	1,09	1,21	1,31	1,38
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	26,37	29,36	31,68	33,46

NOTE:

- (1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.
 (2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2023, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% che deve essere autorizzata ogni anno. La "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Costo medio mensile per gli impiegati delle imprese edili - fino a 15 dipendenti - in vigore dal							
	1/10/2023							

RETRIBUZIONE ED ONERI	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	QUARTO LIVELLO	QUINTO LIVELLO	SESTO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO QUADRO
A- Elementi delle retribuzione								
A1 - Minimo	987,36	1 155,21	1 283,56	1 382,31	1 481,02	1 777,23	1 974,71	1 974,71
A2 - Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,88	27,88
A3 - Indennità di contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,82	533,82
A4 - E.D.R - ex prot. 23/7/1993 (1)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
A5 - Premio di produzione	181,98	211,84	234,80	254,76	279,79	335,63	367,70	367,70
A6 - Indennità di funzione								140,00
A7 - E.V.R. (2)	32,61	38,16	42,40	45,66	48,92	58,71	65,23	65,23
Totale A	1 725,15	1 948,41	2 108,23	2 233,55	2 364,33	2 737,23	2 979,67	3 119,67
B - Oneri aggiuntivi								
B1 - Festività mediamente coincidenti con la domenica (2)	11,28	12,74	13,77	14,59	15,44	17,86	19,43	20,36
B2 - 4 Novembre	5,64	6,37	6,89	7,29	7,72	8,93	9,71	10,18
B3 - Tredicesima mensilità	141,99	160,25	173,30	183,54	194,24	224,70	244,49	256,23
B4 - Premio annuo (c.d. "quattordicesima mensilità")	141,12	159,39	172,44	182,68	193,38	223,84	243,63	255,37
B5 - Premio Fedeltà (c.d. "quindicesima mensilità")	28,22	31,88	34,49	36,54	38,68	44,77	48,73	51,07
B6 - Indennità di trasporto	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
B7 - Indennità sostitutiva di mensa (3)	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13
Totale B	495,21	537,57	567,84	591,58	616,39	687,04	732,94	760,18
C - Oneri previdenziali e assistenziali								
C1 - INPS (aziende fino a 15 dipendenti) 28,46%	631,92	707,51	761,61	804,03	848,31	974,55	1 056,61	1 104,20
C2 - INAIL 0,50%	11,10	12,43	13,38	14,13	14,90	17,12	18,56	19,40
C3 - Contributo contrattuale Prevedi (4)	11,00	12,87	14,30	15,40	16,50	19,80	22,00	22,00
C4 - Contrib. Contrattuale Sanedil (4)	4,84	5,42	5,86	6,20	6,56	7,59	8,26	8,26
Totale C	658,86	738,22	795,15	839,76	886,28	1 019,05	1 105,43	1 153,86
D - Elementi ulteriori								
D1 - Indennità diverse 11,75%	19,79	22,33	24,15	25,58	27,07	31,32	34,08	35,72
D2 - Trattamento di fine rapporto	164,47	184,15	198,23	209,27	220,79	253,65	275,01	287,40
D3 - Rivalutazione T.F.R. 9,974576%	65,62	73,47	79,09	83,49	88,09	101,20	109,72	114,67
Totale D	249,88	279,95	301,47	318,34	335,96	386,17	418,81	437,78
COSTO MEDIO MENSILE	3129,10	3504,15	3772,68	3983,24	4202,96	4829,49	5236,84	5471,48

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:
 (1) Da corrispondere solo su 13 mensilità.
 (2) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.
 (3) Voce assoggettata alla contribuzione così come avviene per gli impiegati che non lavorano nei cantieri edili; per gli impiegati che lavorano all'interno dei cantieri edili, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (Art. 51 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - Testo unico delle imposte sui redditi);
 (4) Voce comprensiva del contributo di solidarietà INPS.

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616
 www.ance.av.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Costo medio mensile per gli impiegati delle imprese edili - oltre 15 e fino a 50 dipendenti - in vigore dal						
	1/10/2023						

RETRIBUZIONE ED ONERI	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	QUARTO LIVELLO	QUINTO LIVELLO	SESTO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO QUADRO
A- Elementi delle retribuzione								
A1 - Minimo	987,36	1 155,21	1 283,56	1 382,31	1 481,02	1 777,23	1 974,71	1 974,71
A2 - Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,88	27,88
A3 - Indennità di contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,82	533,82
A4 - E.D.R - ex prot. 23/7/1993 (1)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
A5 - Premio di produzione	181,98	211,84	234,80	254,76	279,79	335,63	367,70	367,70
A6 - Indennità di funzione								140,00
A7 - E.V.R. (2)	32,61	38,16	42,40	45,66	48,92	58,71	65,23	65,23
Totale A	1 725,15	1 948,41	2 108,23	2 233,55	2 364,33	2 737,23	2 979,67	3 119,67
B - Oneri aggiuntivi								
B1 - Festività mediamente coincidenti con la domenica (2)	11,28	12,74	13,77	14,59	15,44	17,86	19,43	20,36
B2 - 4 Novembre	5,64	6,37	6,89	7,29	7,72	8,93	9,71	10,18
B3 - Tredicesima mensilità	141,99	160,25	173,30	183,54	194,24	224,70	244,49	256,23
B4 - Premio annuo (c.d. "quattordicesima mensilità")	141,12	159,39	172,44	182,68	193,38	223,84	243,63	255,37
B5 - Premio Fedeltà (c.d. "quindicesima mensilità")	28,22	31,88	34,49	36,54	38,68	44,77	48,73	51,07
B6 - Indennità di trasporto	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
B7 - Indennità sostitutiva di mensa (3)	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13
Totale B	495,21	537,57	567,84	591,58	616,39	687,04	732,94	760,18
C - Oneri previdenziali e assistenziali								
C1 - INPS (aziende con oltre 15 e fino a 50 dipendenti) 29,06%	645,24	722,42	777,66	820,98	866,20	995,09	1 078,88	1 127,48
C2 - INAIL 0,50%	11,10	12,43	13,38	14,13	14,90	17,12	18,56	19,40
C3 - Contributo contrattuale Prevedi (4)	11,00	12,87	14,30	15,40	16,50	19,80	22,00	22,00
C4 - Contrib. Contrattuale Sanedil (4)	4,84	5,42	5,86	6,20	6,56	7,59	8,26	8,26
Totale C	672,18	753,14	811,20	856,71	904,16	1 039,60	1 127,70	1 177,14
D - Elementi ulteriori								
D1 - Indennità diverse 11,75%	19,79	22,33	24,15	25,58	27,07	31,32	34,08	35,72
D2 - Trattamento di fine rapporto	164,47	184,15	198,23	209,27	220,79	253,65	275,01	287,40
D3 - Rivalutazione T.F.R. 9,974576%	65,62	73,47	79,09	83,49	88,09	101,20	109,72	114,67
Totale D	249,88	279,95	301,47	318,34	335,96	386,17	418,81	437,78
COSTO MEDIO MENSILE	3142,42	3519,07	3788,73	4000,19	4220,85	4850,03	5259,12	5494,76

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:
 (1) Da corrispondere solo su 13 mensilità.
 (2) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.
 (3) Voce assoggettata alla contribuzione così come avviene per gli impiegati che non lavorano nei cantieri edili; per gli impiegati che lavorano all'interno dei cantieri edili, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (Art. 51 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - Testo unico delle imposte sui redditi);
 (4) Voce comprensiva del contributo di solidarietà INPS.

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616
 www.ance.av.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Costo medio mensile per gli impiegati delle imprese edili - oltre 50 dipendenti - in vigore dal						
	1/10/2023						

RETRIBUZIONE ED ONERI	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	QUARTO LIVELLO	QUINTO LIVELLO	SESTO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO QUADRO
A- Elementi delle retribuzione								
A1 - Minimo	987,36	1 155,21	1 283,56	1 382,31	1 481,02	1 777,23	1 974,71	1 974,71
A2 - Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,88	27,88
A3 - Indennità di contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,82	533,82
A4 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993 (1)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
A5 - Premio di produzione	181,98	211,84	234,80	254,76	279,79	335,63	367,70	367,70
A6 - Indennità di funzione								140,00
A7 - E.V.R. (2)	32,61	38,16	42,40	45,66	48,92	58,71	65,23	65,23
Totale A	1 725,15	1 948,41	2 108,23	2 233,55	2 364,33	2 737,23	2 979,67	3 119,67
B - Oneri aggiuntivi								
B1 - Festività mediamente coincidenti con la domenica (2)	11,28	12,74	13,77	14,59	15,44	17,86	19,43	20,36
B2 - 4 Novembre	5,64	6,37	6,89	7,29	7,72	8,93	9,71	10,18
B3 - Tredicesima mensilità	141,99	160,25	173,30	183,54	194,24	224,70	244,49	256,23
B4 - Premio annuo (c.d. "quattordicesima mensilità")	141,12	159,39	172,44	182,68	193,38	223,84	243,63	255,37
B5 - Premio Fedeltà (c.d. "quindicesima mensilità")	28,22	31,88	34,49	36,54	38,68	44,77	48,73	51,07
B6 - Indennità di trasporto	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
B7 - Indennità sostitutiva di mensa (3)	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13
Totale B	495,21	537,57	567,84	591,58	616,39	687,04	732,94	760,18
C - Oneri previdenziali e assistenziali								
C1 - INPS (aziende con oltre 50 dipendenti) 29,36%	651,90	729,88	785,69	829,46	875,14	1 005,36	1 090,02	1 139,12
C2 - INAIL 0,50%	11,10	12,43	13,38	14,13	14,90	17,12	18,56	19,40
C3 - Contributo contrattuale Prevedi (4)	11,00	12,87	14,30	15,40	16,50	19,80	22,00	22,00
C4 - Contrib. Contrattuale Sanedil (4)	4,84	5,42	5,86	6,20	6,56	7,59	8,26	8,26
Totale C	678,84	760,60	819,23	865,19	913,11	1 049,87	1 138,84	1 188,78
D - Elementi ulteriori								
D1 - Indennità diverse 11,75%	19,79	22,33	24,15	25,58	27,07	31,32	34,08	35,72
D2 - Trattamento di fine rapporto	164,47	184,15	198,23	209,27	220,79	253,65	275,01	287,40
D3 - Rivalutazione T.F.R. 9,974576%	65,62	73,47	79,09	83,49	88,09	101,20	109,72	114,67
Totale D	249,88	279,95	301,47	318,34	335,96	386,17	418,81	437,78
COSTO MEDIO MENSILE	3149,09	3526,53	3796,76	4008,67	4229,79	4860,31	5270,26	5506,40

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:

- (1) Da corrispondere solo su 13 mensilità.
 (2) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.
 (3) Voce assoggettata alla contribuzione così come avviene per gli impiegati che non lavorano nei cantieri edili; per gli impiegati che lavorano all'interno dei cantieri edili, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (Art. 51 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - Testo unico delle imposte sui redditi);
 (4) Voce comprensiva del contributo di solidarietà INPS.

Tabella NR. 5

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO	Tabella Operai addetti a lavori discontinui in vigore dal 1/10/2023
--	--

ELEMENTI ORARI MINIMI DELLA RETRIBUZIONE	CUSTODI GUARDIANI USCIERI CON ALLOGGIO	CUSTODI GUARDIANI USCIERI SENZA ALLOGGIO	OPERAIO COMUNE 1° LIVELLO	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIVELLO	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO
Paga Base	4,57	5,14	5,71	6,68	7,42
Indennità di Contingenza	1,97	2,37	2,96	2,99	3,00
E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	0,87	0,98	1,09	1,27	1,42
Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25
Totale	7,60	8,71	10,01	11,21	12,14
Fondo Prevedi	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:

- In caso di istituzione del servizio mensa l'impresa concorre al costo dei pasti nella misura di 3/4 del costo con un massimale a carico del lavoratore di € 1,25. La corresponsione oraria va calcolata nei limiti delle otto ore giornaliere ex art. 17 del Contratto Provinciale del 16/05/2022:
 - L'eventuale indennità sostitutiva di mensa è pari a € 5,00 al giorno. La corresponsione oraria per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice custodia sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale ex art. 17 del Contratto Provinciale del 16/05/2022.
- (1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima; l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616
 www.ance.av.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it



ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 2022-2024 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2024.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici
Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30
www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI